

**COMUNE DI VADO LIGURE**  
**Provincia di Savona**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Genova, 29 settembre 2023

**OGGETTO:** Costituzione del fondo delle risorse decentrate 2023 – parere del revisore dei conti

VISTI:

- la Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 22.09.2023 ad oggetto: *“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023”*;
- la determinazione 344/PE N. **2259** Reg. Gen. del **25.09.2023** avente ad oggetto: *“ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023”* alla quale è allegato lo schema relativo alla quantificazione delle risorse per l’anno 2023 sub. B);

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 165/2001;
- il d.lgs. 150/2009;
- il d.lgs. 267/2000;
- il CCNL 16.11.2022 comparto “Funzioni Locali”;
- l’art. 23 c. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che dispone “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- l’art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 33 comma 2 del d.lgs 34/2019 che dispone “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e la corretta applicazione della norma su richiamata”;

CONSIDERATO che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'espresso collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato;

RILEVATO che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

ATTESO che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, secondo un'impostazione prudenziale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma;

VERIFICATO che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 deve essere adeguato; come si evince dall'allegato sub. lettera A) della determina di costituzione del fondo per le risorse decentrate;

DATO ATTO che il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali:

#### PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
  - **lettera a):**
    - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 302.227,00, determinato al lordo della decurtazione consolidata ai sensi del richiamato art. 1 comma 456 della legge 147/2013;
    - risorse stabili (art. 67, comma 2):
      - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 6.988,80;
      - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 6.248,74;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 13.108,35;
  - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 6.506,50;
  - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 5.733,65;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 14.893,93; per l'anno 2023 a decorrere dall' 01/04/2023;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 parte stabile, ammonta ad € 355.706,97, a cui vanno sottratti € 23.259,23 per decurtazione consolidata ex art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 456 della legge 147/2013;

## PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
- art. 67, comma 3, lett. d), del Ccnl 21/05/2018, RIA una tantum cessati anno precedente - € 563,46;
  - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, incentivi funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 - € 83.312,25;
  - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, compensi ISTAT, art. 70-ter, Ccnl 21/05/2018 - € 811,50;
  - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, sponsorizzazioni/convenzioni/accordi di partenariato, art. 43, legge 449/1997 - € 907,03;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale. n. 3 /2023, ad oggetto *“Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023”*, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 19.392,51;
- art. 79, comma 2, lett. c) e art. 98, comma 1, lett. c): importo per politiche gestionali e retributive/proventi C.d.S. art. 208 - € 20.500,00;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* art. 79, comma 1, lettera b), 84,50 euro pro capite per i dipendenti in servizio al 31/12/2018, di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € 13.013,00;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € 138.500,02;

Considerato che occorre riportare altresì la decurtazione effettuata per riclassificazione del personale ex art. 7 del Ccnl 31/03/1999 ed art. 19 del Ccnl 01/04/1999, per € 822,82;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 464.749,27, al netto della decurtazione per riclassificazione del personale di cui in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito **non consente** di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per cui occorre apportare una decurtazione tecnica per garantire il rispetto del vincolo giuscontabile anzidetto, pari a € 5.375,67,

Dato atto che al netto della decurtazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 464.749,27, come da Allegato B) alla presente Determinazione, al netto della decurtazione tecnica necessaria a garantire il rispetto del limite al trattamento accessorio di cui al precedente capoverso

CONSIDERATO che:

- il fondo delle risorse decentrate come risultante dalla determinazione sopra citata rispetta il limite dell'importo 2016 definito dall'art. 23 c. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
- il Responsabile del Settore Amministrativo ha attestato, nel corpo della determinazione, che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale e precisamente:

- Indennità per Specifiche responsabilità capitolo 9335/25
- Indennità funzione PM capitolo 9335/25
- Premi correlati alla performance organizzativa: Progetto Polizia Municipale "Sicurezza estiva" anno 2023 oneri diretti 2130/50
- Progetto "Educazione stradale nelle scuole" anno 2023 oneri diretti 2144/10
- Indennità servizio esterno capitolo 9335/25
- Turno capitoli 2130/30 7260/30 7390/30 4240/50 5130/30
- Reperibilità capitoli 2130/50 7260/30 7390/30 4240/50 5150/30 920/30
- Premi correlati alla performance individuale capitolo 9335/0
- Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge (es. incentivi tecnici ex art 113 d.lgs. 50/2016, sponsorizzazioni), capitoli 750/65 9335/7 9335/10
- Compensi Istat 13010/15
- Retribuzione di Posizione Elevate Qualificazioni 258/10 – Retribuzione di risultato Elevate Qualificazioni 258/20 (a carico bilancio)
- per gli oneri relativi alle progressioni c.d. "economiche" orizzontali già maturate dai dipendenti e per l'indennità di comparto su tutti i capitoli relativi al trattamento stipendiale.

## ESPRIME

Parere favorevole sulla compatibilità della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 come risultante dalla determinazione 344/PE N. 2259 Reg. Gen. del 25.09.2023 con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dall'applicazione delle norme di legge.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
IL REVISORE

*Dott. Francesco Cinaglia*

(